



UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI

Segreteria Nazionale



COMUNICATO ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI

Riceviamo segnalazioni dalle nostre Organizzazioni Territoriali e da RSA/RSU, che le disposizioni a tutela della SALUTE e SICUREZZA delle lavoratrici e dei lavoratori previste dai DECRETI DEL GOVERNO in merito al contenimento del contagio da COVID-19, in alcune realtà lavorative dei nostri settori sono ancora completamente o parzialmente disattese.

Si denunciano carenze nella distribuzione dei DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE ed a volte questi risultano inadeguati.

Capita anche non di rado che non siano rispettate le distanze di sicurezza tra i dipendenti e tra questi e gli utenti.

Siamo tutti consapevoli che stiamo affrontando una situazione nuova e con altissime criticità, quindi nulla può giustificare la messa a rischio della salute delle lavoratrici, dei lavoratori e degli utenti e quindi dei cittadini tutti, a causa di superficialità o per disinvolta ricerca di performance economiche da parte delle aziende.

Pertanto, laddove manchino le condizioni di sicurezza previste dalla normativa ordinaria e straordinaria sopra richiamata, nonché dalle disposizioni dell'autorità sanitaria, le nostre Organizzazioni Territoriali e/o RLS e/o RSA-RSU ed in loro assenza direttamente le lavoratrici e i lavoratori, hanno il diritto e il dovere di segnalarlo alle Autorità ed ai preposti aziendali, e di

ASTENERSI DAL LAVORO

fino a quando il datore di lavoro, a cui rimane l'OBBLIGO DI RETRIBUIRE I PROPRI DIPENDENTI DURANTE TALE PERIODO DI ASTENSIONE, non realizzi le necessarie condizioni di sicurezza.

Il rifiuto della prestazione lavorativa ed il diritto comunque alla retribuzione, trova fondamento giuridico nell'art. 32 co. 1, Costituzione, che prevede il diritto alla salute quale «fondamentale diritto dell'individuo», nonché un «interesse della collettività».

Tale tutela costituzionale è stata fatta valere da varie sentenze di Cassazione, tanto da ritenersi giurisprudenza consolidata: Cass. sent. n. 11664/2006; Cass. sent. n. 5924/2011; Cass. sent. n. 14375/2012; Cass. sent. n. 6631 del 2015

e in ultimo Cass. sent. n. 836/2016 ove la Corte ricorda: **come è stato più volte statuito che nell'ipotesi di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., "non solo è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma costui conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore di lavoro".**

Il Segretario Generale
(Brunetto Boco)